

Legge regionale 13 agosto 2026, n. 26

Modifiche e integrazioni della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati).

(BURC n. 168 del 13 agosto 2026)

Promulgazione revocata con decreto del Presidente della Regione n. 60 del 17 agosto 2026, pubblicato sul BURC n. 169 del 17 agosto 2026

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 5-ter della [l.r. 30/2001](#))

1. L'articolo 5-ter della [legge regionale 26 novembre 2001, n. 30](#) (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati) è modificato nel modo seguente:
 - a) alla lettera a) del comma 1, le parole "rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, ai soggetti residenti in Calabria." sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dalla Regione, anche per il tramite dei Comuni e dell'Azienda Calabria Verde, ai soggetti residenti in Calabria."; la frase "La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa." è sostituita con la seguente frase: "La validità della tessera amatoriale è di dieci anni.";
 - b) alla lettera b) del comma 1, le parole "rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura dell'Ente che l'ha emessa." sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dalla Regione con validità di dieci anni solari con la possibilità di rilascio della tessera in modalità digitale"; le parole "istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "istanza indirizzata alla Regione Calabria"; le parole "La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, i Comuni, l'Azienda Calabria Verde";
 - c) al comma 2 dopo le parole "documento d'identità" sono inserite le seguenti: "e alla ricevuta del pagamento della quota annuale di riferimento";
 - d) alla lettera c) del comma 3, le parole "il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "il rimanente 50% (cinquanta) del montante, al raggiungimento di un importo minimo di 100 euro, ai Comuni".

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 6 della [l.r. 30/2001](#))

1. L'articolo 6 della [l.r. 30/2001](#) è modificato nel modo seguente:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "La tenuta dell'Albo regionale è affidata al dipartimento competente in materia di agricoltura, secondo termini e modalità da definire previa consultazione del Comitato regionale di cui all'articolo 10.";

- b) al comma 3 le parole "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dipartimento competente in materia di agricoltura";
- c) il comma 5 è abrogato;
- d) al comma 6 le parole "le province" sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni".

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 10 della [l.r. 30/2001](#))

1. L'articolo 10 della [l.r. 30/2001](#) è modificato nel modo seguente:
 - a) la lettera g) del comma 3, è abrogata;
 - b) la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"f) un rappresentante del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell'Università della Calabria".
 - c) alla lettera i) del comma 3 le parole "Il Presidente dell'UNCCEM o suo delegato" sono sostituite dalle seguenti: "Il direttore generale dell'Azienda regionale Calabria Verde o suo delegato";
 - d) la lettera j) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"j) un rappresentante del Dipartimento di Agraria dell'Università degli studi Mediterranea";
 - e) dopo la lettera k del comma 3 è inserita la seguente:
"l) un rappresentante del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - Centro di ricerca Foreste e Legno".
 - f) all'ultimo capoverso del comma 3, le parole "dell'Assessorato all'Agricoltura" sono sostituite "dal dipartimento regionale competente in materia di agricoltura";
 - g) al comma 4, le parole "dall'Assessorato" sono sostituite da "dall'assessore";
 - h) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute ma solo il rimborso chilometrico calcolato secondo le vigenti tabelle ACI pubblicate nella Gazzetta Ufficiale."

Art. 4

(Modifiche dell'articolo 22 della [l.r. 30/2001](#))

1. All'articolo 22 della [l.r. 30/2001](#) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) alla lettera A. del comma 1, le parole "alla Comunità montana competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "all'Azienda Calabria Verde";
 - b) alla lettera B. del comma 1, le parole "La Comunità montana" sono sostituite da "L'Azienda Calabria Verde" e nel secondo periodo la parola "Comunità" è sostituita dalla seguente: "Azienda";
 - c) alla lettera D. del comma 1, le parole "La Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "L'Azienda Calabria Verde";
 - d) al comma 2, le parole "La Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "L'Azienda Calabria Verde" e le parole "ex ARSAA" sono sostituite dalla seguente: "ARSAC";
 - e) al comma 4, le parole "dalla Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Azienda Calabria Verde";
 - f) al comma 5, le parole "la Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "l'Azienda Calabria Verde";
 - g) il comma 7 è abrogato.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 23 della [l.r. 30/2001](#))

1. Al comma 3 dell'articolo 23 della [l.r. 30/2001](#), le parole "La Comunità Montana" sono sostituite con le seguenti: "L'Azienda Calabria Verde".

Art. 6

(Modifiche dell'articolo 24 della [l.r. 30/2001](#))

1. All'articolo 24 della [l.r. 30/2001](#), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) al comma 1, le parole "dalla Comunità montana competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dell'Azienda Calabria Verde";
 - b) al comma 2, le parole "la Comunità Montana" sono sostituite dalle seguenti: "l'Azienda Calabria Verde";
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione è composta da:

 - a) il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde o suo delegato che la presiede;
 - b) un rappresentante della Regione designato dal dipartimento competente in materia di agricoltura;
 - c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - d) un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all'Albo di cui all'articolo 6;
 - e) un rappresentante designato dal Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari;
 - f) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca foreste e legno".
 - d) al comma 4, le parole "Comunità montana" sono sostituite da: "Azienda Calabria Verde";
 - e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute ma solo il rimborso chilometrico calcolato secondo le vigenti tabelle ACI pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.";
 - f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: "9. Possono partecipare all'esame di idoneità di cui al comma 7 coloro che hanno frequentato apposito corso di formazione organizzato dalla Regione Calabria o dall'Azienda Calabria Verde o dalle associazioni micologiche iscritte nell'albo di cui all'articolo 6. I programmi e le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36.".

Art. 7

(Modifiche dell'articolo 25 della [l.r. 30/2001](#))

1. All'articolo 25 della [l.r. 30/2001](#) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) al comma 1, le parole "alla Comunità Montana di residenza" sono sostituite dalle seguenti "all'Azienda Calabria Verde";
 - b) al comma 3, sono eliminate le parole "previa frequenza di apposito corso di aggiornamento da espletarsi secondo le modalità di cui all'articolo precedente.";

- c) al comma 4, le parole "la Comunità Montana competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "l'Azienda Calabria Verde".

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 25-bis nella [l.r. 30/2001](#))

1. Dopo l'articolo 25 della [l.r. 30/2001](#) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 25 bis

(Comunicazione preventiva per la raccolta da parte di soggetti extra-regionali)

1. I soggetti in possesso di valido tesserino di idoneità rilasciato da altra Regione, che intendano esercitare attività di ricerca e raccolta dei tartufi nel territorio della Regione Calabria, sono tenuti a trasmettere preventiva comunicazione ai competenti Gruppi o Comandi Stazione dei Carabinieri forestali territorialmente competenti.
2. La comunicazione è trasmessa in modalità telematica secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale competente e deve contenere:
 - a) le generalità del raccoglitore;
 - b) gli estremi del tesserino di idoneità in corso di validità;
 - c) i dati identificativi dei cani impiegati, comprensivi del numero di microchip;
 - d) il periodo di permanenza e le giornate di raccolta dichiarate;
 - e) gli estremi del versamento del contributo giornaliero.
3. Alla comunicazione devono essere allegati:
 - a) copia del tesserino di idoneità in corso di validità;
 - b) copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dal presente articolo.
4. Per l'esercizio dell'attività di raccolta è dovuto un contributo giornaliero pari a euro 5,00 per ciascuna giornata dichiarata.
5. È consentito effettuare versamenti cumulativi relativi a più giornate di raccolta. In tal caso:
 - a) l'importo versato corrisponde ad un multiplo esatto di euro 5,00;
 - b) le giornate di raccolta sono specificatamente indicate nella comunicazione preventiva;
 - c) la validità della ricevuta decorre entro e non oltre cinque giorni dalla data del versamento.
6. I versamenti sono effettuati mediante il sistema elettronico PagoPA o altra piattaforma telematica individuata dalla Regione Calabria.
7. I proventi derivanti dai contributi di cui al presente articolo confluiscono in apposito capitolo di bilancio regionale e sono vincolati alle medesime finalità previste per la tassa regionale relativa al rilascio e al rinnovo dei tesserini di idoneità per la ricerca e raccolta dei tartufi."

Art. 9

(Modifiche dell'articolo 26, comma 2, della [l.r. 30/2001](#))

1. L'articolo 26, comma 2, della [l.r. 30/2001](#) è sostituito dal seguente:
- "2. L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è esercitata con l'ausilio di un massimo di due cani addestrati. È, altresì, consentita la presenza di un ulteriore cane in fase di addestramento, di età non superiore a dodici mesi. L'età del cane in addestramento è verificata mediante identificazione ai sensi della normativa vigente. Lo scavo, da effettuarsi

con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a 15 centimetri e larghezza in punta non superiore a 8 centimetri), è limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.”.

Art. 10

(Modifiche dell'articolo 27 della [l.r. 30/2001](#))

1. All'articolo 27 della [l.r. 30/2001](#) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi, distinti per specie:

 - a) *Tuber magnatum* Pico: dal 20 settembre al 15 gennaio;
 - b) *Tuber melanosporum* Vitt.: dal 15 novembre al 15 marzo;
 - c) *Tuber brumale* Vitt., comprese le varietà: dal 15 novembre al 15 marzo;
 - d) *Tuber aestivum* Vitt.: dal 1° maggio al 30 settembre;
 - e) *Tuber uncinatum* Chatin: dal 1° ottobre al 31 marzo;
 - f) *Tuber borchii* Vitt.: dal 1° gennaio al 31 marzo;
 - g) *Tuber macrosporum* Vitt.: dal 1° settembre al 31 dicembre;
 - h) *Tuber mesentericum* Vitt.: dal 1° settembre al 31 marzo.

La Giunta regionale può proporre eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta.”;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis):

“1-bis). La Regione può promuovere, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e organismi tecnico-scientifici, attività di studio e mappatura del patrimonio tartufigeno regionale, finalizzate all’aggiornamento periodico del calendario di raccolta in coerenza con i cicli biologici delle specie e con le caratteristiche climatiche e territoriali.”;
 - c) al comma 3, le parole "dalla Comunità montana competente per territorio" sono sostituite da "dall'Azienda Calabria Verde.";
 - d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: "6. Il quantitativo di raccolta giornaliera non può essere superiore a tre chilogrammi al giorno a persona abilitata e con un quantitativo massimo di 500 grammi per la specie *Tuber magnatum* Pico (Tartufo Bianco Pregiato).".

Art. 11

(Modifiche dell'articolo 32 della [l.r. 30/2001](#))

1. L'articolo 32 della [l.r. 30/2001](#) è modificato nel modo seguente:
 - a) alla lettera a) del comma 3, le parole "alle Comunità Montane" sono sostituite da "all'Azienda Calabria Verde".

Art. 12

(Modifiche dell'articolo 34 della [l.r. 30/2001](#))

1. L'articolo 34 della [l.r. 30/2001](#) è modificato nel modo seguente:
 - a) alla lettera a) del comma 1, le parole "da euro 100,00 (cento/00)" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 200,00 (duecento/00)";
 - b) alla lettera b) del comma 1, le parole "da euro 50,00 (cinquanta/00)" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100,00 (cento/00)";

- c) al comma 1 è aggiunta la seguente lettera: "d) Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 25 bis, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).";
- d) al comma 2 le parole "da euro 10,00 (dieci/00) ad euro 100,00 (cento/00)" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 200,00 (duecento/00)".

Art. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.